

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Articolo 1

Finalità del regolamento

Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito di Orchidea Società Cooperativa Sociale e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante.

Orchidea Società Cooperativa Sociale si è dotata di un sistema interno di segnalazione in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione.

Articolo 2

Persone che possono segnalare l'illecito

Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la Orchidea Società Cooperativa Sociale e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti nell'ambito dell'organizzazione camerale che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

- a) i dipendenti di Orchidea Società Cooperativa Sociale;
- b) i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Orchidea Società Cooperativa Sociale;
- c) i soci e gli amministratori della Cooperativa;
- d) Il personale che svolge attività di tirocinio/stage presso Orchidea Società Cooperativa Sociale.

Articolo 3

Oggetto della segnalazione

In particolare, in conformità con quanto previsto dal Decreto, possono essere oggetto di segnalazione da parte dei dipendenti e di soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti con la Società (in via esemplificativa: consulenti, fornitori di beni e servizi, agenti, appaltatori, partner commerciali, azionisti, tirocinanti, volontari) azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'azienda di appartenenza o ad un ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e/o di terzi o di arrecare un danno all'ambiente;

- suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti e/o ai dipendenti e/o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro col superiore gerarchico o con i colleghi.

Articolo 4

Contenuto delle segnalazioni

Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Articolo 5

Modalità e destinatari della segnalazione. Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni

La segnalazione da parte delle persone di cui al superiore art.2 deve essere indirizzata al Responsabile incaricato della gestione del canale di segnalazione interna.

Orchidea Società Cooperativa Sociale ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In armonia all'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Gestore delle segnalazioni, avv. Andrea Masato del Foro di Padova, già investito dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Orchidea Società Cooperativa Sociale.



Servizi Socio Assistenziali Sanitari e Riabilitativi

La segnalazione è effettuata mediante il canale criptato messo a disposizione in ragione dell'adesione di Orchidea Società Cooperativa Sociale alla convenzione stipulata con SER.COOP.DE. S.C..

Quale opzione alternativa alla segnalazione tramite piattaforma, è possibile effettuare segnalazioni anche in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto col Gestore delle segnalazioni contattandolo tramite messaggio WhatsApp al seguente recapito telefonico: 347/5341976.

In quest'ultimo caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità del colloquio tra segnalante e Gestore delle segnalazioni, individuandosi sin d'ora come luogo del colloquio la sede legale di Orchidea Società Cooperativa Sociale, presso un locale protetto e riservato che verrà adibito "ad hoc". Al termine dell'incontro sarà sottoscritto il verbale della segnalazione che verrà custodito dal Gestore delle segnalazioni in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

In caso di segnalazione tramite piattaforma, i dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al Gestore delle segnalazioni il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, la piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile incaricato della gestione del canale di segnalazione interno ha il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni.

Ove ne ricorra la necessità il Responsabile incaricato della gestione del canale di segnalazione interno può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

Al segnalante non viene trasmessa alcuna comunicazione e-mail rispetto alla segnalazione inviata. Diversamente, grazie ad un *key code* rilasciato a conclusione della procedura di invio segnalazione, la piattaforma consente al segnalante di verificare personalmente lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Non viene, infatti, trasmessa alcuna comunicazione via e-mail al segnalante rispetto alla segnalazione inviata.

La Piattaforma consente, nel corso dell'istruttoria, lo scambio di messaggistica fra il segnalante ed il Responsabile incaricato della gestione del canale di segnalazione interno. La *chat* di dialogo è contenuta all'interno di ciascuna segnalazione e garantisce la tutela dell'identità del soggetto segnalante.

La Piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e *download* della stessa.

Articolo 6

Attività di verifica e fondatezza della segnalazione. Fasi del procedimento istruttorio di valutazione della segnalazione interna

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile incaricato che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile incaricato può avvalersi del supporto e della collaborazione del all'occorrenza di organi di controllo esterni all'azienda (ad es. Guardia di Finanza, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata il Responsabile incaricato, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari.

Al Responsabile incaricato della gestione del canale delle segnalazioni interne spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

- - **Invio segnalazione:** il segnalante accede alla piattaforma tramite indicata al precedente art. 5 e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.
I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del Responsabile del canale interno. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.
- **Esame preliminare:** il Responsabile del canale interno verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui al successivo art. 8, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.
Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il Responsabile del canale interno può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.
Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude in quindici giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
- **Istruttoria e valutazione.** L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta al Responsabile del canale interno accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Orchidea Società Cooperativa Sociale oggetto di segnalazione.

Servizi Socio Assistenziali Sanitari e Riabilitativi

Al fine di istruire la segnalazione il Responsabile del canale interno ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso Orchidea Società Cooperativa Sociale. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il Responsabile del canale interno può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati nell'ambito della funzione Compliance, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il Responsabile del canale interno.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il Responsabile del canale interno può essere autorizzata da Orchidea Società Cooperativa Sociale ad estendere predetti termini fornendo adeguata motivazione.

- **Conclusione del procedimento.** A conclusione dell'istruttoria il Responsabile del canale interno valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora invece la segnalazione risulti fondata il Responsabile del canale interno redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della fase istruttoria, il Responsabile del canale interno comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte a Orchidea Società Cooperativa Sociale nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta. Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio di Orchidea Società Cooperativa Sociale ed a conferire conseguentemente maggiore incisività e esaustività al Modello Organizzativo 231 già adottato da Orchidea Società Cooperativa Sociale. Nel caso in cui si renda necessario, il Responsabile del canale interno trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti

Articolo 7

Conservazione della documentazione

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Responsabile designato assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 2 anni dalla ricezione della segnalazione.

Articolo 8

Tutela del Whistleblower. Divieto di ritorsione

Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Le persone indicate dall'art. 2 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 2, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria competente.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la
4. modifica dell'orario di lavoro;
5. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
6. le note di merito negative o le referenze negative;

Servizi Socio Assistenziali Sanitari e Riabilitativi

- 6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- 7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- 8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- 9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- 10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- 11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- 12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- 13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- 14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC o al Responsabile del canale interno che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Presidente del CdA di Orchidea Società Cooperativa Sociale e;
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 9

Responsabilità del Whistleblower

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 10

Segnalazione Esterna. Condizioni

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:



Servizi Socio Assistenziali Sanitari e Riabilitativi

1. il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 5 non è attivo;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
3. *il whistleblower* ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con le modalità definite da Anac con proprie linee guida disponibili sul sito dell'Autorità. Si richiama a tal proposito il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac in attuazione del D.Lgs. 24/2023 di cui alla delibera n. 301 del 12.7.2023 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 11


Riservatezza e trattamento dei dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, Orchidea Società Cooperativa Sociale - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il Responsabile del canale interno – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

La comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all'autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante;
- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al Responsabile del canale interno, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante, il



Servizi Socio Assistenziali Sanitari e Riabilitativi

Responsabile del canale interno procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Le autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l'esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, ovvero essere rivolto direttamente al Garante, secondo le modalità indicate all'art. 160 D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. Il Garante informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Art.12.

Norma finale

Si fa rinvio per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento alla disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023.

